



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 99 del 24/11/2023

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO ABITATO DI GRAZIE.

Il Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale

Premesso che l'accesso alla Zona a Traffico Limitato nel centro abitato di Grazie ha trovato nel tempo diverse assetti e modalità che consentissero una corretta e coerente gestione dei transiti in considerazione dell'evoluzione in materia di codice della strada, soprattutto quando il rilevamento delle infrazioni è demandato all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza mediante lettura targhe;

Visto l'art. 7 del D.L.vo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D. P. R. nr. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo nr. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 92 del 22 giugno 2015 è stato stabilito di consentire a tutti i residenti della frazione di Grazie di accedere nella zona a traffico limitato di via Francesca e via Cantarana in deroga al divieto di transito vigente;

Ritenuto opportuno sostituire le Ordinanze precedenti con la presente;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 avente protocollo n. 9615 del 31 marzo 2023 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante Dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione di divieto di transito in via Francesca tutti i giorni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e in via Cantarana e Piazzale Santuario solamente nelle giornate di domenica e festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e comunque facendo riferimento al display informativo a messaggio variabile, in funzione, posto in prossimità del relativo varco.

Restano esclusi dal divieto di transito, previa necessaria e perentoria comunicazione secondo le modalità sottoelencate:

- ➔ i veicoli dei cittadini che risultano anagraficamente registrati come residenti nella frazione di Grazie di Curtatone;**

- ➔ i veicoli muniti di apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Locale in intestazione indicato;
- ➔ i veicoli destinati a servizi di polizia e di soccorso;
- ➔ i veicoli destinati a servizi per espletamento di prestazioni mediche sanitarie;
- ➔ i veicoli utilizzati dal personale religioso;
- ➔ i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose in luoghi situati all'interno dell'area sottoposta al divieto;
- ➔ i veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno;
- ➔ i velocipedi.

Di controllare gli accessi veicolari alla zona traffico limitato mediante l'utilizzo di impianti omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti installati su:

- varco n.01 ubicato in via Francesca all'ingresso da ex SP10 "Padana Inferiore";
- varco n.02 ubicato in via Francesca all'ingresso da SP1 "Asolana";
- varco n.03 ubicato in via Cantarana all'intersezione con via Francesca.

Norme di comportamento per l'accesso nella zona traffico limitato:

- ➔ **per i veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno (CUDE):** la registrazione delle targhe di tali veicoli in possesso/noleggio/prestito, anche in forma temporanea, è autorizzato previa comunicazione al Comando di Polizia Locale in intestazione indicato, mediante apposito modulo compilabile in via telematica ovvero scaricabile dal sito internet istituzionale e successivamente comunicato mediante e-mail\PEC con accertamento di registrazione avvenuta, oppure consegnandolo compilato all'Ufficio Protocollo dell'Ente, ***comunque entro e non oltre 10 giorni dal transito;***
- ➔ **per i residenti:** la registrazione delle targhe di tali veicoli in possesso/noleggio/prestito, anche in forma temporanea, è autorizzato previa comunicazione al Comando di Polizia Locale in intestazione indicato, mediante apposito modulo compilabile in via telematica scaricabile dal sito internet istituzionale e successivamente comunicato mediante e-mail\PEC con accertamento di registrazione avvenuta, ***comunque entro e non oltre 10 giorni dal transito;***
- ➔ **per i proprietari di immobili ubicati all'interno del centro abitato di Grazie:** la registrazione delle targhe di tali veicoli è autorizzato previa comunicazione al Comando di Polizia Locale in intestazione indicato, mediante apposito modulo compilabile in via telematica scaricabile dal sito internet istituzionale e successivamente comunicato mediante e-mail\PEC con accertamento di registrazione avvenuta, ***comunque entro e non oltre 10 giorni dal transito;***
- ➔ **per carico/scarico e/o lavori di manutenzione:** la registrazione delle targhe di tali veicoli è autorizzato previa comunicazione al Comando di Polizia Locale in intestazione indicato ***entro e non oltre 10 giorni dal transito,*** mediante apposito modulo compilabile in via telematica dal sito internet istituzionale e successivamente comunicato mediante e-mail\PEC con accertamento di registrazione avvenuta, oppure consegnandolo compilato all'Ufficio Protocollo dell'Ente. **Si precisa** che per le ditte che effettuano molteplici servizi transitando all'interno del centro abitato di Grazie, possono effettuare la registrazione delle targhe dei veicoli, specificando la validità annuale (anno solare);
- ➔ **per gli alloggiati nelle strutture ricettive ubicate all'interno del centro abitato di Grazie:** la registrazione delle targhe di tali veicoli è autorizzato previa comunicazione al Comando di Polizia Locale in intestazione indicato ***entro e non oltre 10 giorni dal transito,*** mediante apposito modulo compilabile in via telematica dal sito internet istituzionale, e successivamente comunicato mediante e-mail\PEC con accertamento di registrazione avvenuta, oppure consegnandolo compilato all'Ufficio Protocollo dell'Ente, ***comunque entro e non oltre 10 giorni dal transito;***
- ➔ **per espletamento di prestazioni mediche sanitarie e personale religioso:** la registrazione delle targhe di tali veicoli è autorizzato previa comunicazione al Comando di Polizia Locale

in intestazione indicato **entro e non oltre 10 giorni dal transito**, mediante apposito modulo compilabile in via telematica dal sito internet istituzionale e successivamente comunicato mediante e-mail\PEC con accertamento di registrazione avvenuta, oppure consegnandolo compilato all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

È scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente la modulistica relativa alla ZTL per quanto concerne:

- Domanda di rilascio del permesso permanente per transito e sosta¹ in zona a traffico limitato;
- Domanda di rinnovo del permesso per transito e sosta¹ in zona a traffico limitato;
- Domanda di rilascio del permesso temporaneo per transito e sosta¹ in zona a traffico limitato;
- Domanda di variazione del permesso per transito e sosta¹ in zona a traffico limitato;
- Domanda di rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta¹ di persone esercenti la professione sanitaria;
- Rinuncia al permesso di transito e sosta¹ in zona a traffico limitato.

L'accesso nella zona a traffico limitato a tali veicoli è autorizzato previa comunicazione dei dati, utilizzando la suddetta modulistica, alla Polizia Locale, esclusivamente mediante consegna degli appositi moduli in formato cartaceo al Protocollo dell'Ente, oppure tramite e-mail\PEC al seguente indirizzo: comune.curtatone@legalmail.it

Rimane in vigore il servizio di segreteria telefonica con n. 0376358095, il quale fornirà SOLO indicazioni sulle norme di comportamento per l'accesso nella Zona Traffico Limitato.

Rimane in vigore il divieto di transito in piazzale Santuario nelle giornate di domenica e festivi dalle 00.00 alle 24.00 con esclusione dei veicoli precedentemente elencati nel dispositivo del presente atto.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali a norma dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada. Sono revocate le precedenti Ordinanze in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del D.L.vo 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

¹ La sosta è intesa come possibilità di parcheggiare i veicoli negli appositi stalli di sosta all'interno della ZTL, laddove invece fossero parcheggiati in aree con divieti o fossero d'intralcio alla circolazione, gli stessi saranno sanzionati a norma del Codice della Strada.

Curtatone, 24/11/2023

Il Responsabile
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)